



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Enrico BORGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Misure a tutela dei lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, al comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio 2024, che hanno introdotto una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale, nonché di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Tali disposizioni hanno previsto, inoltre, che le

risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria fosse destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definire con decreto interministeriale, ragione per cui il comma 2 dell'articolo 1 istituisce un fondo da 20 milioni di euro annui per le predette finalità.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure a tutela dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, i commi 237, 238 e 239 sono abrogati.

2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme di cui al primo periodo affluiscono al bilancio di ciascuna regione di confine secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità ai sensi del presente comma.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00